CMXXIII SEDUTA

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi *Pag.* 38217

Disegni di legge (Trasmissione) 38218

Disegni e proposte di legge:

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 38219

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) 38218

Disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 38219
SCELBA, *Ministro dell'interno* 38220 e *passim*
RIZZO Giambattista 38220 e *passim*
TUPINI 38220 e *passim*
FANIONI, *relatore* 38223 e *passim*
BISORI 38226, 38231
PANETTI 38226
PERSICO 38227
DE LUCA 38228 e *passim*
CONTI 38232
DE PIETRO 38237
MINIO 38253
CINGOLANI 38254

Disegno di legge: « Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti » (1819) (Discussione ed approvazione con modificazioni)

RIZZO Domenico, *relatore* 38254 e *passim*
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 38255 e *passim*
BISORI 38259

Disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180) (Rinvio della discussione)

LEPORE, *relatore* *Pag.* 38254
TUPINI 38254
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 38254

Interrogazioni (Annunzio) 38263

Proposte di legge (Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) 38218

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bellora per giorni 3, Spallino per giorni 3, Merlin Umberto per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine per le agevolazioni fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località di Vanzo della città di Padova » (2778);

« Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli Enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2779).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegno e di proposte di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno e le seguenti proposte di legge all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (2773), d'iniziativa del senatore Bosco Lucarelli;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione di agevolazioni fiscali sulle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (2777), d'iniziativa del senatore Tomè ed altri;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo di 5 milioni all'Istituto per l'Oriente, con sede in Roma » (2775), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Soppressione del ruolo dei " guardiani idraulici " (salariati-incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei " sorveglianti idraulici " (agenti subalterni idraulici) » (2776), d'iniziativa del senatore Tomè ed altri, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Deferimento di proposte di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito le seguenti proposte di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Distacco della frazione San Nazzaro dal capoluogo Calvi-San Nazzaro ed erezione della stessa in Comune autonomo » (2772), d'iniziativa del senatore Bosco Lucarelli;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione alla regione Trentino-Alto Adige e alle provincie di Trento e di Bolzano delle agevolazioni tributarie riservate allo Stato e alle Amministrazioni da esso dipendenti » (2771), d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ordinamento dell'Istituto d'arte dell'abbigliamento " Florentia " di Modena e riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati dallo stesso » (2774), d'iniziativa del senatore Di Rocco.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni e le seguenti proposte di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » (2757);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina » (2739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » (2745);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norma integrativa della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti di impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra » (2761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2762), d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi (*Approvata dalla Camera dei deputati*);

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2764), d'iniziativa del deputato Repossi (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella seduta del 16 corrente fu sospeso l'esame degli articoli di questo disegno di legge per dar modo alla Commissione di esaminare, con l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 4, anche i numerosi altri emendamenti presentati.

Riprendiamo oggi la discussione dall'articolo 4, essendo già stati approvati i primi tre articoli. Prego l'onorevole Segretario di darne lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 4.

(Referendum *abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente.

È escluso il *referendum* abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento presentato dal Governo.

BISORI, *Segretario*:

« Al primo comma aggiungere le seguenti parole: " adattandole alle particolari esigenze della Regione per quanto riguarda il giudizio di legittimità sulla richiesta di *referendum* " ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sull'articolo 4 il Governo non ha presentato alcun emendamento. Fu in sede di discussione dell'emendamento presentato dal senatore Rizzo Giambattista che il Governo, mentre ne respingeva una parte, aggiunse che accettava la seconda perchè riteneva la disposizione più favorevole alle Regioni.

All'invito del Presidente di formulare lo emendamento riduttivo dell'emendamento Rizzo, aderii, ma la collaborazione tecnica non toglie che proponente rimanga sempre il senatore Rizzo, mentre confermo il mio avviso favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, fa suo questo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Non ho alcuna difficoltà a mantenere la paternità di questo emendamento, ridotto in confronto a quello originario, che poneva un problema indubbiamente più vasto, anche per quanto riguarda le limitazioni e le modalità, che, nello statuto regionale, debbono essere imposte a proposito del *referendum* abrogativo regionale.

Io avevo chiesto, col mio emendamento originario, che tutte le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo dalle leggi dello Stato fossero adattate al *referendum* abrogativo regionale tenendo conto delle particolari condizioni delle Regioni.

A questo punto si è inserita la proposta del ministro Scelba, il quale ha ritenuto di dover accogliere soltanto una parte del mio emendamento con riferimento allo specifico problema del giudizio di legittimità sulla richiesta del *referendum* regionale. Si era in proposito sostenuto che non era conveniente imporre quel giudizio di legittimità di particolare solennità che può svolgersi davanti la Corte costituzionale.

Inoltre si faceva osservare che nella legge costituzionale che regola le competenze della Corte costituzionale non è prevista alcuna competenza della Corte costituzionale medesima per quanto riguarda il *referendum* abrogativo regionale.

Ciò, a mio avviso, è essenziale per l'accoglimento dell'emendamento ora in discussione: emendamento che, insieme con altri, è stato discusso ieri davanti la 1ª Commissione, nella quale si è determinata, è vero, una maggioranza per il rigetto degli emendamenti, ma anche una forte minoranza per l'accoglimento di alcuni emendamenti di portata essenziale, come quello che or ora ho illustrato ed altri che, più tardi, verranno in esame. Mi auguro che questa forte minoranza diventi maggioranza in sede di Assemblea e che l'emendamento sia approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

TUPINI. Conformemente all'invito del nostro illustre Presidente e al voto del Senato, la nostra Commissione si è subito radunata per esaminare quello che impropriamente è stato chiamato l'emendamento del Ministro dell'interno all'emendamento dell'onorevole Giambattista Rizzo, lo ha sottoposto a una disamina abbastanza profonda ed ha deciso a maggioranza di respingerlo, così come, coerentemente all'invito dello stesso Presidente, sono stati esaminati tutti gli emendamenti che la maggioranza non ha approvato per i motivi che spiegherà volta per volta il relatore.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti presentati agli articoli successivi, la Commissione esprimerà il suo avviso man mano che essi verranno in discussione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 5.

(*Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.

L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'articolo 2.

Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La revisione o l'abrogazione dello statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Approvazione dello statuto regionale*).

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello statuto.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Pubblicazione dello statuto regionale*).

Lo statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

(*È approvato*).

TITOLO II

POTESTÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Art. 8.

(*Potestà legislativa della Regione*).

La Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione*).

Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Rizzo Giambattista: il primo tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione »; il secondo tendente a sopprimere il secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'articolo 9 che stiamo esaminando può essere considerato l'articolo fondamentale del disegno di legge poichè esso solleva una questione costituzionale di alta rilevanza. L'articolo 9 si riferisce alla potestà normativa della Regione e pone al primo comma il principio che questa potestà normativa non può essere esercitata se prima non vengono emanate quelle che comunemente sono chiamate leggi-cornice, cioè le leggi di principio previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Peraltro che la potestà normativa regionale sia vincolata alla preventiva emanazione delle leggi di principio si desume non già (come è detto nel primo comma dell'articolo 9) dalla disposizione transitoria IX della Costituzione, ma dallo stesso articolo 117 della Costituzione; e quindi il riferimento che nel primo comma dell'articolo 9 si fa alla disposizione transitoria IX della Costituzione è un riferimento non esatto.

Ma questo primo emendamento che io ho proposto all'articolo 9 ha una importanza quasi formale rispetto al carattere essenziale che viene ad assumere il secondo emendamento, cioè quello con il quale ho chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo 9. Nel secondo comma dell'articolo 9, dimenticando il fondamentale principio costituzionale specificato nello stesso primo comma dell'articolo 9, viene posta una eccezione che deriva da un compromesso realizzato all'ultimo momento davanti la Camera dei deputati. Dice il secondo comma dell'articolo 9 che in materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Allora qua il problema si pone in forma di dilemma, perchè, qualunque opinione si abbia in materia di leggi di principio, la conseguenza dovrebbe essere, se la logica non è un'opinione, che l'articolo 9 deve essere in ogni caso modificato.

Infatti se si parte dal presupposto che la Costituzione impone che la Regione non possa legiferare se non previa emanazione delle leggi-cornice, la eccezione fissata nel secondo comma dell'articolo 9 è una eccezione evidentemente incostituzionale. È questo anche il pensiero ultimo espresso dallo stesso onorevole Ministro dell'interno il quale, nel suo discorso al Senato, ha detto che al riguardo non può che ribadire il punto di vista già espresso in sede di discussione alla Camera dei deputati, secondo il quale sarebbe incostituzionale attribuire alla Regione la potestà legislativa senza una previa emanazione delle così dette leggi-cornice. Si tratta di una questione di principio da cui non è possibile derogare.

Ed è, aggiungo io, veramente una questione dalla quale non è possibile derogare, perchè, se rimanesse fermo il secondo comma dell'articolo 9, si arriverebbe alla conseguenza che se domani venissero adottate nelle varie Regioni leggi regionali nelle materie considerate senza che prima fossero state emanate dallo Stato le relative leggi-cornice, le leggi regionali stesse dovrebbero essere dichiarate incostituzionali.

Che se poi dovesse adottarsi un'altra tesi pure adombrata, per cui l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica e la disposizione transitoria IX della Costituzione non pongono come necessaria la preventiva emanazione delle leggi-cornice, la conseguenza sarebbe che invece di sopprimersi il secondo comma dell'articolo 9, dovrebbe essere soppresso il primo comma, perchè il primo comma dovrebbe essere ritenuto incostituzionale in quanto ribadisce l'obbligo della preventiva emanazione di principio da parte dello Stato.

Ma accettandosi, come deve essere accettato, il presupposto che fu accolto dalla stragrande maggioranza della Camera dei deputati cioè che la Costituzione stessa impone alla Regione, prima di adottare leggi nelle materie considerate nell'articolo 117, di attendere che lo Stato stabilisca i princìpi fondamentali attraverso una legge cornice, la conseguenza è quella che io ho voluto illustrarvi e cioè la incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 9.

Non mi soffermo ora su altre considerazioni fatte anche ieri davanti alla 1ª Commissione, e cioè che non si vede perchè in ogni caso queste materie dell'articolo 9, comma secondo,

debbano essere ritenute di così poco rilievo da non considerarsi necessaria la preventiva fissazione di princìpi con leggi della Repubblica.

In proposito nella discussione generale ho richiamato non soltanto le opinioni che sono state espresse nell'altro ramo del Parlamento, ma anche le opinioni di studiosi che hanno fatto rilevare la necessità di questi princìpi da fissarsi nelle leggi dello Stato proprio nelle materie che sono contemplate dal secondo comma dell'articolo 9.

Pertanto io vi chiedo che sia soppresso il secondo comma del più volte citato articolo 9.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TUPINI. La Commissione, esaminati i due emendamenti, li ha respinti a maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per dare l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, *amicus Plato, sed magis amica veritas*... (*Commenti ed ilarità dalla sinistra*). Non so il perchè della vostra ilarità: quando ascolterete il seguito, vi convincerete che avevo ben detto. (*Commenti dalla sinistra*).

Benchè alcuni dei miei amici si siano dichiarati contrari all'emendamento Rizzo, io debbo sostenere che esso merita di essere accolto. L'emendamento Rizzo si compone di due parti: la prima riguarda il primo comma dell'articolo, ed ha un carattere essenzialmente formale. Non insisto su questo, perchè il problema formale può diventare secondario di fronte al valore che si attribuisce a questa legge. Non rinvieremo la legge alla Camera dei deputati soltanto per apportare delle correzioni formali.

Ma l'emendamento al secondo comma dell'articolo 9 ha un valore sostanziale e, quale che possa essere o sarà per essere il giudizio del Senato, io debbo rendere omaggio alla verità. E la verità è questa, che il secondo comma è apertamente contro l'articolo 117 della Costituzione. L'articolo 117 suona così: « La Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative, nei limiti fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». La Camera dei deputati ha reso omaggio a questo principio con delle eccezioni, e infatti ha così legiferato: « Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente, per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Questo è il principio, ed è in sostanza la riproduzione fedele dell'articolo 117 della Costituzione. Ecco invece la deroga: « In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubbica previste nel comma precedente ». Questa deroga non è affatto stabilita nell'articolo 117 della Costituzione che fissa un criterio di carattere generale e non ammette eccezioni. Nè le eccezioni riguardano poi *parva materia*, se è prevista la deroga in materia di circoscrizioni comunali. Ora se pensiamo a quanto sta succedendo dinanzi al Parlamento italiano per la erezione di nuovi Comuni o per quelli soppressi dal fascismo e al conflitto tra Camera e Senato in proposito, comprenderete se è materia da affidare alle Regioni in deroga ad una disposizione costituzionale. Io non sono cacciatore nè vado a pesca e posso non intendere l'importanza della caccia o della pesca, ma ritengo, come Ministro dell'interno, di comprendere tutta l'importanza della materia riguardante le circoscrizioni comunali, e mi sento perciò obbligato a richiamare su ciò l'attenzione del Senato. L'Assemblea deciderà come crede: io ho fatto il mio dovere riaffermando l'incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 9 nei riguardi dell'articolo 117 della Costituzione, e conseguentemente che l'emendamento Rizzo Giambattista pare perfettamente legittimo e meritevole di accoglimento. Il Governo comunque — già l'ho dichiarato nella precedente seduta — si rimette alla sovrana valutazione del Senato.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Effettivamente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 è stato il più discusso alla Camera dei deputati, quello che ha dato luogo ai maggiori contrasti perchè, mentre nel-

la prima parte, col richiamo alla disposizione transitoria, si restringe — secondo alcuni — il potere normativo della Regione, quale è sancito dall'articolo 117 della Costituzione che non prevede l'emanazione di leggi cornice per l'esercizio del potere stesso, nel capoverso, secondo altri, si consente la facoltà medesima senza bisogno di tali leggi. Per cui gli uni tacciarono di incostituzionalità quella, altri — compreso il Ministro dell'interno onorevole Scelba — la opposero a questa. Che ci sia una anomalia se non un contrasto tra l'una e l'altra parte dell'articolo, io stesso l'ho ammesso nella relazione. Ma la Commissione ha ritenuto che possa essere eliminata o superata anche senza ricorrere agli emendamenti dell'onorevole Giambattista Rizzo. Il quale si propone di conciliare le due opposizioni, suggerendo: leviamo dalla prima parte il richiamo alla disposizione transitoria IX e sopprimiamo il capoverso.

Ma noi ci domandiamo: sopprimendo il richiamo alla disposizione transitoria della Costituzione, quali sono i princìpi fondamentali che devono essere applicati? Nella discussione all'Assemblea Costituente si sono esclusi quelli generali enunciati nelle preleggi. Ed, allora, ci si deve riferire ai princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi che sono in vigore od a quelli contemplati da leggi da emanarsi nelle materie singole? Bisognava, evidentemente, rispondere. E la risposta fu il richiamo alla disposizione transitoria che accenna a leggi future.

Togliere quel richiamo può apparire seducente in quanto toglie ogni briglia o freno alla potestà normativa della Regione; ma, facendolo, scardineremmo tutto il sistema adottato. D'altronde, una delle due: o il richiamo è, se non necessario, almeno utile, ed allora conviene mantenerlo; ed è soltanto superfluo, ed allora non nuoce mantenerlo.

E veniamo al capoverso che dovrebbe essere soppresso. Esso si riferisce a materie semplici di carattere preminentemente locale che non hanno bisogno di princìpi fondamentali per essere oggetto di regolamentazione legislativa da parte della Regione.

Del resto, un parere per il superamento della disarmonia del testo fu espresso alla Camera dei deputati dallo stesso Ministro dell'interno, il quale pur ebbe degli accenni alla incostituzionalità del testo medesimo.

L'onorevole Scelba, rivolgendosi poco fa, all'onorevole Giambattista Rizzo, disse: *amicus Plato sed magis amica veritas*. Ebbene, onorevole Ministro, mi perdonerà se, anch'io, attenendomi alla verità, al di sopra dell'amicizia e dei vincoli di Partito, le ricordo quanto lei disse alla Camera dei deputati, nella seduta del 15 novembre 1951, a proposito di questo capoverso.

Lei, allora, ritenne di conciliare quello che, pure, le pareva — come le pare ancor oggi — inconciliabile, dicendo, a proposito dell'emendamento Amadeo che si tradusse nel capoverso in esame: « Sul contenuto dell'emendamento potrei non avere delle gravi preoccupazioni — anche se gli argomenti esposti qui dall'onorevole Rossi fanno pensare — perchè, visto che esistono già leggi dello Stato che regolano le materie indicate nell'emendamento, potrebbero essere considerate esse leggi-cornice entro cui possono e devono legiferare le Regioni ». Ed è questa una interpretazione plausibilissima; ed io l'ho citata perchè risponde autorevolmente alle obiezioni dell'onorevole Giambattista Rizzo ed anche perchè il Ministro parrebbe averla, ora, dimenticata.

In un rifiorire di dubbi e di preoccupazioni, l'onorevole Ministro ha, poco fa, accennato alla delicatezza di certe materie elencate nel capoverso e si è particolarmente soffermato su quella delle circoscrizioni comunali. Rispondo, come alla fine della discussione generale ho fatto all'onorevole senatore Zotta che pure parlò delle circoscrizioni comunali, che la legge comunale e provinciale vigente ha, negli articoli 31 e seguenti, delle norme ben chiare e precise in materia, mentre una proposta di legge, relativa alla ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo, attende da molto tempo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Princìpi, norme e procedura esistono già, dunque, nelle leggi in vigore ed è, attenendosi ad essi, che la Regione potrà legiferare in materia di circoscrizioni. E come in codesta, così nelle altre materie — fiere e mercati, pesca, caccia, istruzione artigiana, ecc. — la legislazione in vigore, indubbiamente, contiene quei

princìpi fondamentali che si vorrebbero stabilire con leggi cornice apposite.

È parso, dunque, alla Commissione — dopo un nuovo esame — che il capoverso regga e non vada soppresso.

Del resto, se non si volesse accettare l'interpretazione conciliativa testè esposta, io potrei far ricorso a quella data da uno dei valentissimi relatori della legge alla Camera dei deputati che studiarono in profondità il problema regionale, dibattuto per circa tre anni fra Commissioni ed Assemblea.

A proposito, dunque, dell'emendamento Amadeo, che rappresentò il compromesso fra gli oppositori ed i sostenitori del dibattutissimo articolo 9, articolo che, assieme ad altri pochissimi, fu accantonato per un più approfondito esame, il relatore onorevole Russo ha detto:

« Per quanto si riferisce all'emendamento, la maggioranza della Commissione esprime parere favorevole. Le materie indicate nell'emendamento stesso sono di tale natura che talora si può rinunciare a fissare per ciascuna di esse princìpi fondamentali. Nè vi può essere contrasto tra l'emendamento aggiuntivo e la prima parte dell'articolo, essendo lo stesso Parlamento che riconosce per queste materie l'opportunità di non fissare princìpi fondamentali ». Questo ha detto il relatore alla Camera e l'onorevole Ministro dell'interno, ripeto, non si è opposto, trovando una propria soluzione al problema, per quanto dubitativa, in quella che vi ho, poco fa, letto.

Per tutte queste ragioni la Commissione ha ritenuto che non fosse il caso di accettare la soppressione del richiamo all'articolo 9 — che costituisce poi il perno, la chiave di volta, di tutto il sistema adottato dalla Camera dei deputati in materia — e la soppressione anche del capoverso dell'articolo stesso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Poichè il relatore si è riferito al mio intervento dinanzi alla Camera su questa materia, debbo precisare il senso del mio intervento.

Dinnanzi alla Camera dei deputati, richiamai l'attenzione dell'Assemblea sull'incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 9 e mi rimisi alla Camera perchè decidesse la questione di principio.

La Camera ci diede torto e in presenza di questo voto il Governo non ha creduto di dover presentare nessun emendamento all'articolo 9. Essendo stato l'emendamento presentato dal senatore Rizzo, io non potevo non riconfermare dinanzi al Senato il pensiero già espresso chiarissimamente dinanzi all'altro ramo del Parlamento: e cioè che il secondo comma dell'articolo 9 contrasta apertamente con l'articolo 117 della Costituzione, perchè, ripeto, l'articolo 117 non ammette duplicità di interpretazione. O il principio vale per tutte le materie elencate nell'articolo 117, oppure non vale per nessuna

Questo è il problema; che la materia sia o non importante non ha nessun significato: o lo articolo 117 della Costituzione ammette la possibilità che le Regioni legiferino in una materia prima ancora che lo Stato con proprie leggi abbia affermato i princìpi fondamentali ai quali debbono attenersi le Regioni nella loro legislazione, o non l'ammette.

A proposito dell'importanza delle materie per cui sarebbero previste deroghe, giustamente il Ministro del lavoro richiamava la mia attenzione sulla materia dell'istruzione professionale ed artigiana e mi rammentava che giusta su di essa c'è stato un conflitto con una delle Regioni attualmente esistenti. Tutta la materia dell'apprendistato è materia di tale importanza che interessa non una Regione ma ha valore fondamentale per tutta la collettività nazionale, e può far sorgere dei conflitti con le Regioni, il chè noi abbiamo interesse di evitare. Quindi non è neppure esatto che si tratti di materie di poca importanza.

Ma, ripeto, non faccio la questione di materia secondaria o primaria, criterio che indusse la Camera dei deputati ad accettare la deroga. Io ho sentito il dovere di richiamare il Senato dinanzi alla possibilità di derogare con legge ordinaria ad una norma di carattere costituzionale. Adempiuto a questo dovere, reso omaggio alla verità, sta alla saggezza del Senato di accogliere o non accogliere l'emendamento Rizzo ed il Governo si rimette come alla Camera, alla sua decisione.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Per il rispetto dovuto all'articolo 117 della Costituzione, mi battei, in prima Commissione, perchè fosse dato parere favorevole all'emendamento Rizzo. La 1ª Commissione — non a grande maggioranza, come ha detto il senatore Fantoni, ma (mi parve) a lieve maggioranza — respinse sistematicamente questo e tutti gli altri emendamenti che vennero in discussione, per il proposito non solo trasparente, ma addirittura confessato, che la legge sulle Regioni venisse approvata tale e quale, anche con gli errori che contiene.

Io non intendo conformarmi a questa linea di condotta, ma intendo scindere la mia responsabilità — per quello che modestamente mi riguarda — da quella di chi, pur di precipitare la legge sulle Regioni, intende approvare disposizioni errate.

E tale, secondo me, è in linea di diritto ed in linea di merito, l'articolo 9.

In linea di diritto osservo che la Costituzione — come ha ricordato il Ministro, e prima di lui l'onorevole Rizzo — ammette che le Regioni emanino norme legislative in certe materie, purchè nei limiti di principî stabiliti dalle leggi dello Stato. Quindi devono essere stati stabiliti principî da leggi dello Stato perchè la Regione possa legiferare. Il costituente, la Costituzione astringono il legislatore a dettare quei principî: il legislatore non può ribellarsi alla Costituzione, non può esimersi dallo stabilire quei principî e disporre che la Regione possa legiferare anche prima che siano stabiliti princìpi fondamentali da leggi dello Stato. Questo è il punto essenziale.

Nego quindi costituzionalità al secondo comma dell'articolo 9, secondo il quale le Regioni potrebbero legiferare anche prima che siano stati dettati, da leggi dello Stato, i principî entro cui le Regioni stesse possano, secondo l'articolo 117 della Costituzione, legiferare. Al contrasto che vi è fra questo articolo 117 e l'articolo che ora esaminiamo io non intendo assolutamente dare il mio voto.

In linea di merito poi, osservo che — dato e non concesso che si potesse superare la questione di diritto che ho illustrata finora — sarebbe gravemente inopportuno, a mio avviso, che si lasciassero libere le Regioni di legiferare senza principî fondamentali, valevoli per tutto lo Stato, nelle materie cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 9.

Ha ricordato poco fa il Ministro dell'interno, per suggerimento anche del Ministro del lavoro, l'importanza dell'istruzione artigiana e professionale.

Io ricordai ieri — naturalmente invano! — alla 1ª Commissione l'importanza della materia attinente alle fiere e mercati, sulla quale vi è spesso impeto di concorrenza fra città diverse, fra fiere diverse. Vogliamo noi davvero che le Regioni — prima che esista l'intelaiatura di una legge dello Stato che stabilisca un sistema nazionale di fiere, un programma, un calendario per le fiere — regolino a modo loro le proprie fiere, obbligando lo Stato a ricorrere all'articolo 127 della Costituzione? Vogliamo noi vedere, magari, stabilita in concorrenza con la fiera di Milano un'altra di Torino?

Fu detto da un senatore che c'è una legge economica che impedisce il pullulare di queste fiere. Rispondo che, se questo fosse stato vero, la Costituzione avrebbe potuto esimersi dallo stabilire che in materia di fiere e mercati occorrono principî fondamentali stabiliti da leggi dello Stato; la Costituzione, invece, ha voluto che esista anzitutto il sistema delle leggi statali: ed alla Costituzione dobbiamo inchinarci piuttosto che rimetterci a leggi economiche.

Lo stesso vale in materia di caccia e pesca. Io non sono cacciatore, ma sono amico della montagna, della natura, degli animali. So che animali ce ne sono pochissimi in Italia e che cacciatori ce ne sono troppi. So che in automobile ci si sposta rapidamente da una regione all'altra. Possiamo noi ammettere che una Regione stabilisca, per esempio, che la caccia si chiuda il 31 dicembre e un'altra che si chiuda il 31 marzo? Occorre necessariamente, anche qui, perchè le Regioni possano legiferare, che preesista l'intelaiatura dei principî fondamentali stabiliti dallo Stato.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento Rizzo. (*Applausi*).

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Io non entro nell'argomento fondamentale della legalità o della costituzionalità del secondo comma dell'articolo, ma sottolineo due punti che già il Ministro ha messo in evidenza: il punto della circoscrizione elettorale e il punto dell'insegnamento professionale.

La circoscrizione elettorale, nell'indirizzo di ricostituire piccoli Comuni che erano stati annessi ad Amministrazioni comunali limitrofe più importanti, ha molti contraddittori che ritengono dannosa la polverizzazione degli Enti comunali, ai quali invece importa assicurare una capacità amministrativa cospicua mantenendo in vita uffici tecnici idonei ad affrontare problemi di rilievo. Altri invece è favorevole alla autonomia comunale la più frazionata. Ma è indispensabile adottare a questo proposito un indirizzo uniforme in tutta la Nazione.

Così pure vi possono essere indirizzi diversi a proposito dell'istruzione professionale; ma a me pare che sia necessaria la osservanza in tutte le Regioni del quadro fondamentale della legislazione scolastica statale, il quale del resto, in tema di insegnamento professionale, riconosce nelle leggi vigenti e nei progetti di riforma una libertà di movimento a seconda della specializzazione industriale delle singole regioni, ma pone un limite alla natura ed al grado dei diplomi rilasciati, che si debbono disciplinare con un indirizzo unico.

Per queste ragioni io voterò l'emendamento del senatore Rizzo.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, si tratta di una questione di puro diritto, che a me sembra tale da non dar luogo a dubbiezze. Bisogna partire dall'articolo 117 della Costituzione. Ricordiamo il progetto proposto all'Assemblea Costituente e la battaglia intorno ad esso, per dare, o meno, alla Regione potestà legislativa. L'articolo 117 stabilì una specie di transazione e dette facoltà legislative limitate, con natura di legislazione secondaria. Cioè, non la vera e propria legislazione, ma un potere regolamentare o meglio legislativo con carattere regolamentare. L'articolo 117 dice: « La Regione emana, per le seguenti materie (e sono circa venti), norme legislative » — non leggi — « nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». E poi aggiunge ancora: « Sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

Quindi, norma precisa, ma transativa, perchè mentre nega il vero e proprio potere legislativo alle Regioni, dà ad esse un potere legislativo secondario cioè di emanare norme nei limiti delle leggi dello Stato.

La IX disposizione transitoria dava poi il termine (le disposizioni transitorie fissarono una quantità di termini, che sono stati quasi tutti violati e che sono ora scaduti): « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ». A parte l'imprecisione della espressione « Repubblica », dove si sarebbe dovuto dire: « Il Parlamento » (*commenti dalla sinistra*), in ogni modo, Camera, Senato e Governo, i due Enti legislativi e l'organo che ha l'iniziativa, dovevano, entro tre anni, adeguare queste leggi (che noi chiamiamo leggi « cornice », perchè nell'àmbito di esse si svolge il potere normativo regionale) alle esigenze delle autonomie locali. Questo non è avvenuto, ed allora si è proposto, in questa legge, che riguarda la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, e che è quindi una legge fondamentale del futuro ordinamento regionale, l'articolo 9 del quale ci stiamo occupando. La prima parte dell'articolo 9 è corretta: pregherei pertanto l'amico Rizzo di non insistere nel suo emendamento soppressivo delle parole « ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione »: esse sono forse superflue; ma *quod abundat non vitiat*.

Giustamente la prima parte dell'articolo 9 stabilisce che il Consiglio regionale non può deliberare leggi (e qui bisogna rilevare che non si tratta di leggi, ma di norme legislative, cioè di leggi secondarie, leggi di secondo grado, limitate nell'àmbito di determinate materie, e quindi chiamare leggi queste norme è forse espressione eccessiva) se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la speciale legislazione regionale. È una norma esplicativa delle due norme costituzionali, articolo 117, e IX disposizione transitoria. Segue poi il capoverso: perchè esso deroga dalla prima parte dell'articolo, che è in armonia con la Costituzione?

LUSSU. Le sue argomentazioni sarebbero giuste se ci si riferisse al 1948, 1949 e 1950, cioè ai tre anni previsti dalla Costituzione. Adesso no.

PERSICO. Amico Lussu, se c'è stata carenza della Repubblica, non del Parlamento, o del Governo, che non ha fatto quel che doveva fare nei tre anni, da questo non sorge nessun diritto, perchè la norma rimane egualmente in vigore. Vuol dire che tutto è prorogato a quando queste norme legislative saranno emanate. Altrimenti bisognerebbe ritenere che decorsi i tre anni lo stesso articolo 117 della Costituzione verrebbe ad essere abrogato: il che è assurdo.

GRISOLIA. E poi manca la Corte costituzionale.

PERSICO. Del resto lo stesso secondo comma dell'articolo 9 non esclude, ma prevede la emanazione delle leggi di cui si parla nel primo comma dell'articolo. Quindi questo secondo capoverso è incostituzionale, perchè stabilisce pur sempre una eccezione ad una norma costituzionale, e per tale modifica ci vorrebbe una legge costituzionale. Si osserva che si tratta di materie secondarie: ma questo argomento non mi sembra valido, perchè le materie sono tutte eguali di fronte al legislatore. Del resto, se andiamo ad esaminare le materie di cui tratta il comma, non possiamo affermare che si tratta di materie secondarie, perchè le « circoscrizioni comunali », come hanno già detto il ministro Scelba e l'onorevole Bisori, rappresentano una delle questioni più delicate, nè, in un Paese come il nostro può dirsi secondaria la pesca, che dà vita a migliaia di lavoratori.

MINIO. Si tratta della pesca nelle acque interne.

PERSICO. La pesca è una delle più importanti fonti di approvvigionamento alimentare, anche quella che si fa nelle acque interne. Comunque la distinzione tra materie secondarie e principali non esiste, e il secondo comma dell'articolo 9 è evidentemente incostituzionale. Si obietta che manca la Corte costituzionale, ma si può rispondere che la Costituzione stabilisce che, finchè manca la Corte costituzionale, secondo quanto dispone la IX norma transitoria, la Corte di Cassazione giudica della costituzionalità delle leggi. Esiste dunque anche oggi l'organo che potrebbe dichiarare incostituzionale questa legge.

Dichiaro pertanto di votare a favore dell'emendamento del collega Rizzo Giambattista.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, di fronte alla dichiarazione esplicita del Ministro, esplicita non perchè venga da lui, ma perchè a me sembra sia una dichiarazione perfettamente rispondente a quello che è lo stato giuridico della questione, io mi trovo nella situazione di non potere votare coscientemente un articolo di legge il quale, per avviso del Governo, che modestamente è anche l'avviso mio, è anticostituzionale.

MEACCI. Vedrà la legge elettorale!

DE LUCA. Vedremo anche quella; non crediate che io mi ritiri di fronte alle mie responsabilità. Ma se il Senato ha, come io ho onestamente, la coscienza che il progetto di legge non si inquadra nella Costituzione, mi pare che l'approvarlo non sia assolutamente consentito nè da un punto di vista logico, nè da un punto di vista giuridico e, perdonatemi, nemmeno da un punto di vista morale, se è vero che noi abbiamo una coscienza da salvaguardare.

D'altro canto, l'articolo 117 della Costituzione non consente eccezioni e l'avere introdotto in una legge di applicazione della Costituzione una eccezione perciò solo vuol dire che siamo entrati nell'àmbito incostituzionale.

Tuttavia, io penso che non sia esatto quello che si assume da alcuni e cioè che si debbano attendere le leggi emanande, anche quando già esistano nella legislazione leggi da cui si possano desumere i princìpi per l'applicazione del regime regionale. Pertanto, il mio modesto avviso è proprio quello di non consacrare in una legge una ferita decisa ed espressa alla Costituzione, come si fa col capoverso, e nello stesso tempo interpretare il principio dell'articolo 117, nel senso che non si debba attendere per tutte le materie sottoposte alla regione l'emanazione di leggi a venire, ma che quando esistano queste leggi, queste possano essere applicate indipendentemente dall'emanazione di nuove leggi che sarebbero inutili.

Se questa interpretazione è esatta, mi pare che la soppressione del capoverso debba essere

senz'altro votata ed in questo senso dichiaro che io darò il mio voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora al secondo emendamento, tendente alla soppressione del secondo comma.

Metto ai voti questo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Ministro dell'interno si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 9.

BISORI, *Segretario*:

Art. 9.

(*Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione*).

Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dell'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BISORI, *Segretario*:

Art. 10.

(*Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica*).

Le leggi della Repubblica che modificano i principî fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel caso di non accoglimento dell'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 9:

nel primo comma, dopo le parole: " Le leggi della Repubblica che " aggiungere le altre: " stabiliscono o ";

nel primo comma, sostituire alle parole: " di cui al primo comma dell'articolo precedente " le altre: " di cui all'articolo precedente " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo Giambattista per illustrare questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, nonostante il risultato della precedente votazione, che non mi incoraggia certamente a sperare nell'accoglimento dei miei emendamenti, ritengo di dover insistere su di essi anche perchè altrimenti darei credito alla voce infondata che gli emendamenti siano stati presentati non con lo scopo di correggere errori evidenti che si trovano nella legge (per altri versi molto pregevole, come dichiarai in sede di discussione generale) ma siano stati proposti ad altro fine.

Qua, onorevoli colleghi, l'errore si coglie in pieno, tanto che davanti alla 1ª Commissione nemmeno l'onorevole relatore seppe trovare una risposta convincente a quello che io sto per dire.

Noi abbiamo fermato nell'articolo 9 due princìpi, cioè che per una serie di materie legislative di competenza regionale, la Regione non può legiferare se preventivamente non siano state adottate le leggi di cornice dello Stato, il quale deve appunto fissare i princìpi fondamentali nelle materie medesime. Abbiamo poi approvato una eccezione secondo cui, in determinate materie, e precisamente nelle materie del secondo comma dell'articolo 9, la Regione può legiferare indipendentemente dalla preventiva emanazione delle leggi di principio dello Stato. Ora è avvenuto alla Camera che il compromesso Amodeo, che si trova conservato nel secondo comma dell'articolo 9, non fu bene inquadrato nel sistema della legge.

Infatti nel successivo articolo 10, in relazione soltanto col primo comma dell'articolo 9, viene previsto quello che comunemente si chiama « effetto di ghigliottina »: l'articolo 10 ferma cioè il principio che qualora, dopo la approvazione di una legge statale di principio e di una successiva legge regionale, venga adottata dallo Stato una nuova legge di principio che modifica la precedente, questa legge ha un « effetto di ghigliottina » sulla legge regionale, la quale viene a perdere il suo vigore; d'altra parte si impone alla Regione in un termine rigorosamente fissato, cioè di 90 giorni, di apportare le conseguenti modifiche alla legge regionale. Questo è un sistema del tutto coerente, in rapporto con l'articolo 9, come era stato originariamente presentato alla Camera dei deputati; cioè, dato che spetta allo Stato fissare le leggi di principio, la successiva approvazione di leggi di principio modificatrici non può avere che gli effetti or ora ricordati e consacrati nell'articolo 10.

Ma quando fu approvato il secondo comma dell'articolo 9, si dimenticò di precisare che effetto potessero avere al riguardo le leggi di principio statali successivamente adottate. Invero il secondo comma dell'articolo 9, che abbiamo or ora approvato, dispone che la Regione può legiferare anche se non siano state preventivamente adottate leggi di principio dello Stato. Ma, indubbiamente, ciò non vieta allo Stato di adottare leggi di principio successivamente all'emanazione di quelle leggi regionali che siano state emanate senza la preventiva emanazione di leggi di principio dello Stato.

Ed allora mi domando e vi domando che cosa avviene nell'ipotesi in cui, nelle sei materie considerate, che sono le materie del secondo comma dell'articolo 9, lo Stato successivamente alla adozione di una legge regionale, ad esempio in materia di caccia o di pesca o di circoscrizioni comunali, adotti una sua legge di principio.

Non dimentichiamo infatti che l'articolo 10 si riferisce soltanto all'ipotesi del primo comma dell'articolo 9 e lascia scoperta l'ipotesi del secondo comma dell'articolo stesso.

È questo il motivo per cui, proprio per rendere funzionale la legge, ho proposto un emendamento in cui si dice che l'« effetto di ghigliottina » si verifica, non solo rispetto alle leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali, ma anche rispetto alle leggi della Repubblica che stabiliscono i princìpi fondamentali, cioè a quelle leggi di principio che (in relazione con il secondo comma dell'articolo 9), possono essere adottate successivamente all'adozione delle leggi regionali. Inoltre ho soppresso il riferimento che si legge nell'articolo 10 al primo comma dell'articolo precedente, perchè evidentemente l'effetto si deve verificare per tutte le leggi di principio dello Stato rispetto alle leggi regionali.

Al mio emendamento non è stata data altra replica in sede di Commissione che nell'articolo 117 della Costituzione è già fissato il principio che è stato trasfuso e specificato nell'articolo 10. Cosicchè dovrebbe ritenersi che l'articolo 10 è superfluo.

Ma se l'articolo 10 rispetto a determinate materie ha quegli « effetti di ghigliottina » che ho ricordato, li deve avere per tutte le leggi di competenza regionale. Non è poi vero che lo stesso articolo 10 non fa che trasfondere nella legge ordinaria il principio costituzionale, perchè sancisce invece anche la norma essenziale che la Regione è obbligata ad apportare alle leggi regionali le variazioni nel termine di 90 giorni. Cosicchè nel caso che non rispettasse tale termine, incorrerebbe in una di quelle gravi violazioni di leggi, le quali, sia pure con tutte le garanzie previste dalla stessa Costituzione, possono addirittura portare allo scioglimento dell'organo legislativo.

Credo quindi che questi emendamenti debbano essere senz'altro accolti dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti in esame.

FANTONI, *relatore*. Io spero che, se il collega Rizzo non è stato soddisfatto delle risposte che gli ho dato in Commissione, potrà esserlo ora. In realtà l'articolo 10 fa l'ipotesi delle modifiche che possono essere apportate alle leggi cornice. Ma, obbietta il senatore Giambattista Rizzo: se il verbo « modificare » si adatta alle materie nelle quali sono già stati emanati i princìpi fondamentali con le leggi cornice, non si adatta per il caso del capoverso, nel quale nessuna legge è stata emanata; per cui bisognerebbe far precedere il « modificano » dallo « stabiliscano ».

Ma l'obbiezione cade, quando si consideri che il Senato ha, poco fa, approvato il capoverso dell'articolo 9 ritenendolo nello spirito e nella lettera della norma costituzionale. Se noi, infatti, ci atteniamo alla disposizione dell'articolo 117 con l'interpretazione in riguardo data dall'onorevole Scelba alla Camera dei deputati, interpretazione secondo la quale i princìpi fondamentali che devono regolare le sei materie del capoverso vanno desunti dalle leggi in vigore, è esclusa la possibilità di statuizioni che non suonino altro che modifica di norme legislative già in atto, modifica che importa l'obbligo della Regione di mutare le proprie leggi per adattarle ai nuovi princìpi, ove in materia avesse già legiferato.

La Commissione, quindi — nella sua grande maggioranza, onorevole Bisori, di 14 contro 7 — ha respinto l'emendamento e prega il Senato di respingerlo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Lei non ha tenuto conto che il primo comma dell'articolo 10 si riferisce al primo comma dell'articolo 9.

FANTONI, *relatore*. Evidentemente, lei non mi ha compreso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi rimetto al Senato.

BISORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevoli colleghi, delle due, l'una. O l'« effetto ghigliottina », così come è stato chiamato, opera in base alla Costituzione: e allora l'articolo 10 è inutile, perchè ogni qualvolta venga stabilito o modificato, con norma statale, un principio fondamentale, cadono le norme regionali in contrasto.

O. viceversa, l'« effetto ghigliottina » non opera automaticamente — ma ci deve essere questo articolo 10 a regolarlo — ed allora, per quanto riguarda le norme delle Regioni, l'« effetto ghigliottina » dovrà logicamente esserci sia quando interverrà una legge che modificherà i princìpi fondamentali esistenti, sia quando interverrà una futura legge che stabilirà princìpi fondamentali prima non esistenti, sempre che i princìpi fondamentali, sopravvenuti o nuovi, siano in contrasto con le norme regionali.

Nella seconda ipotesi, dunque, se una Regione avrà dettato norme anche prima che esistano leggi cornice di emanazione statale, quelle norme, quando le leggi cornice sopravverranno, dovranno, se saranno contrarie alle leggi cornice, esser soggette all'articolo 10 che ora esaminiamo. Ci viene invece presentato un articolo 10 che contempla la sola ipotesi di leggi cornice già emanate, e non anche l'ipotesi di leggi cornice emanande. Ora io — che amo la Regione, ma ancor più amo la ragione — dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Rizzo.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho preso la parola semplicemente per chiedere un chiarimento. (*Interruzione del senatore Conti*). Desidero sapere dalla Commissione, perchè, caro Conti, possa votare in coscienza, se le ipotesi previste dal secondo comma sono definitivamente sottratte alle leggi dello Stato emanate o emanande.

FANTONI, *relatore*. No.

DE LUCA. Desidero appunto saperlo con chiarezza. Se non c'è questa sottrazione di norme alle leggi statali, dichiaro di votare volentieri a favore dell'articolo; in caso contrario, se cioè la Commissione non risolverà questo dubbio, voterò a favore dell'emedamento del senatore Rizzo Giambattista.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Debbo dare una breve risposta all'onorevole De Luca per fargli pre-

sente che nella Costituzione e nel presente disegno di legge ci sono — come diffusamente ricordai nel mio intervento alla fine della discussione generale — tali e tante garanzie contro le eventuali possibili deviazioni, illegalità od incostituzionalità della Regione, ch'essa non può costituire nè rappresentare un pericolo per la Nazione.

A parte il diritto del Governo di procedere allo scioglimento, alla sospensione delle amministrazioni, alla rimozione o sospensione degli amministratori, alla negazione del visto alle delibere esercitabili dal Commissario governativo, sta il diritto di controllo di merito e di legittimità, e quello che il Governo ha di impugnare le stesse leggi regionali o davanti al Parlamento per motivi di merito o davanti la Corte costituzionale per ragioni di legittimità.

Penso che codesto complesso di garanzie sia sufficiente per togliere ogni scrupolo all'amico senatore De Luca, anche in ordine alle leggi regionali nelle materie contemplate dal capoverso dell'articolo 9.

DE LUCA. Dichiaro che voterò favorevolmente all'emendamento.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Avevo chiesto la parola già da prima, per dichiarazione di voto, ma il collega De Luca, sempre sospettoso... (*Interruzione del senatore De Luca*). Stia zitto, De Luca, ho udito quello che lei ha detto! E credendo che io potessi lontanamente concepire l'idea di impedire a qualcuno di dire il proprio pensiero, e anche le più grosse castronerie ... (*ilarità*), ha pensato che io volessi inibirle di fare una dichiarazione di voto.

DE LUCA. No, per carità!

CONTI. La mia dichiarazione è questa. Se con la legge vogliamo contemplare tutto, spiegare tutto, precisare tutto, facciamo una confusione indiavolata. Se noi avessimo fatto a meno di esaminare gli emendamenti, la legge si sarebbe tenuta in piedi.

Si è parlato di incostituzionalità. Sapete cosa c'è di incostituzionale? Il disegno di legge, in questo senso: e cioè perchè esso restringe la volontà della Costituzione e della Costituente, che fu tutta favorevole — è presente l'onorevole Piccioni che fu allora, in certo modo, la nostra guida — a fare degli organismi regionali qualcosa di vivo, non stretto da tanti vincoli, come purtroppo sarà con l'approvazione di questa legge. Non dunque incostituzionalità, secondo la protesta del collega Rizzo, ma la restrizione dell'organismo e di suoi istituti. L'Ente Regione sorse, al tempo della Costituente, vivo, fresco, veramente efficente come tutti voi lo desiderate, perchè siete uomini pratici che vivete la vita del Paese e sapete che tanti interessi della nostra Italia sono sacrificati dal centralismo che bisogna spezzare e ridurre fino a mettere le popolazioni nella condizione di poter provvedere alla loro vita di tutti i giorni, che è ora tartassata e massacrata dal centralismo e dalla burocrazia di Roma.

Facciamoci coraggio; onorevoli colleghi democratici cristiani, siate fedeli alla vostra tradizione e al vostro pensiero; non deliberate avendo davanti agli occhi i soliti fantasmi. Mettiamo le popolazioni a contatto con gli Enti regionali, con i loro Governi regionali. In questo modo faremo vivere i cittadini d'accordo con lo Stato. I cittadini non vedranno più lo Stato come un nemico, ma come quello che, attraverso le Regioni li assiste per risolvere i loro problemi. Votiamo questa legge tranquillamente, e il collega Rizzo non ci venga ancora a proporre i soliti emendamenti. Il suo è un cattivo servizio alla libertà e all'avvenire del Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dei due emendamenti del senatore Giambattista Rizzo. Se ne dia nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel primo comma, dopo le parole: " Le leggi della Repubblica che " aggiungere le altre: " stabiliscono o ";

nel primo comma, sostituire alle parole: " di cui al primo comma dell'articolo precedente " le altre: " di cui all'articolo precedente " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento. Anche esso non è accettato dalla Commissione e anche per esso il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 10.

BISORI, *Segretario*:

Art. 10.

(*Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica*).

Le leggi della Repubblica che modificano i principî fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 11.

(*Controllo e promulgazione delle leggi regionali*).

Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*)».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali*).

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Anticipata entrata in vigore di leggi regionali*).

Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto un articolo 13-*bis*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Il Consiglio regionale è composto:

di sessanta membri nelle Regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

di cinquanta membri nelle Regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

di quaranta membri in quelle con popolazione superiore a un milione di abitanti;

di trenta membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, debbo anzitutto dare una risposta a quello che ha detto il senatore Conti. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Commenti*).

Voglio dire che pur stimando il senatore Conti non gli attribuisco il diritto di vietarmi di fare il mio dovere di senatore... (*Interruzioni dalla sinistra*). E dirò anche ai colleghi che lo hanno applaudito con tanto calore che forse non applaudirebbero con lo stesso calore se qualcuno nella prossima discussione della legge elettorale insorgesse per invitarli a non svolgere i loro emendamenti... (*Approvazioni*).

Detto questo, posso svolgere in poche parole, il mio emendamento. In una legge la quale si riferisce alla costituzione ed al funzionamento degli organi regionali non si ritrova un articolo il quale fissi la composizione dell'organo massimo della Regione, cioè del Consiglio regionale. Ora io credo che la sede propria per fissare la composizione del Consiglio regionale sia proprio la legge che stiamo esaminando; ed è per questo che ho presentato l'emendamento in cui ho precisato come il Consiglio regionale deve essere composto secondo la popolazione delle varie Regioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

FANTONI, *relatore*. Io avevo detto al collega Rizzo in Commissione, e lo ripeto qui, che la composizione del Consiglio regionale è contemplata in un disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno, onorevole Scelba, intitolato « Norme per le elezioni dei Consigli regionali », nella seduta della Camera dei deputati del 16 dicembre 1949. Su tale disegno di legge, la competente Commissione, nella seduta del 12 maggio 1950, ha presentato relazione di maggioranza e di minoranza: ed il testo del disegno di legge rielaborato contempla, pure all'articolo 2, la composizione del Consiglio regionale. Per il che è inutile contemplarla nel disegno di legge in esame che ha finalità diverse dalla legge elettorale.

La Commissione quindi ritiene che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Un criterio di sistematicità avrebbe imposto di mettere in questa sede la composizione del Consiglio regionale, ma siccome la materia è regolata da un altro disegno di legge presentato alla Camera dei deputati... (*Interruzione del relatore*).

Senatore Fantoni, la prego di essere calmo. Poichè abbiamo l'impressione che questo disegno di legge non possa discutersi con molta serenità, consentitemi di dire che esso ha una particolare importanza per la vita italiana e che discuterlo in una atmosfera così poco serena non è confacente all'importanza intrinseca della legge. Non chiediamo l'approvazione, ma il diritto di essere ascoltati in silenzio.

Dicevo, che un criterio di sistematicità avrebbe imposto di mettere in questo disegno di legge la composizione dei Consigli regionali. Tuttavia, poichè la materia della composizione dei Consigli regionali è regolata in un altro disegno di legge che sta dinanzi alla Camera dei deputati, la questione non è sostanziale.

Quindi vorrei pregare l'onorevole Rizzo di ritirare il suo emendamento, anche in previsione dell'esito sicuro della votazione.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, mantiene il suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 13-*bis* presentato dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Primi adempimenti del Consiglio*).

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale*).

Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Indennità di presenza dei Consiglieri regionali*).

Ai Consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta, oltre al rimborso della spesa per il viaggio in prima classe, è corrisposta una indennità di presenza fissata con legge regionale in misura non superiore alla indennità di trasferta di un funzionario dello Stato di grado terzo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di illustrarlo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Pur essendo convinto della giustezza del mio emendamento, non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 17 nel testo di cui si è già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 18.

(*Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai Consiglieri regionali*).

Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della Regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Adunanze del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale.

Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Regolamento per il Consiglio*).

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni*).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale:

1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonchè dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

3° la deliberazione dei tributi regionali;

4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti da parte del senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, n. 2, dopo le parole: " all'altro " aggiungere le altre: " e da un articolo all'altro di uno stesso capitolo " ».

« Nel secondo comma, dopo il n. 7, aggiungere il seguente numero:

" 7-*bis* la richiesta ad organi dello Stato di pareri e di schemi di norme " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Molti si sono preoccupati che il Consiglio regionale non avrebbe sufficiente lavoro; ed in proposito vi è stata una discussione amplissima proprio a riguardo di quell'articolo 9 che abbiamo già esaminato.

Ora io ritengo che sia più rispondente alla razionale ripartizione delle competenze nell'interno della Regione stabilire che il Consiglio regionale ha competenza anche ad approvare non solo gli storni di fondi da un capitolo all'altro, ma da un articolo all'altro dello stesso capitolo, rafforzando così quel controllo del potere legislativo sul potere esecutivo regionale che spesso viene invocato.

Il secondo emendamento si collega con un disegno di legge che è stato già approvato dal Senato; il disegno di legge sul consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Infatti abbiamo allora approvato un articolo per cui le Regioni possono chiedere all'organo nazionale consultivo pareri in materia di economia e di lavoro.

Ora, in rispondenza con questa norma già approvata dal Senato, e che credo abbia il favore della Camera dei deputati, ho proposto che all'articolo 7 si aggiunga, fra le competenze del Consiglio regionale, quella di chiedere agli organi dello Stato pareri o schemi di norme.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

FANTONI, *relatore*. La Commissione crede che non sia il caso di disturbare il Consiglio per ogni storno di fondi da articolo ad articolo. È una materia che può essere sbrigata dalla giunta senza bisogno di disturbare il Consiglio; ragione per la quale la Commissione ha deciso di respingere gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'interno ad esprimere il proprio avviso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario al primo emendamento del senatore Rizzo, perchè già nella legge comunale e provinciale lo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo delle spese è di competenza della Giunta e non dei Consigli, per cui sarebbe assurdo negare questa facoltà alle Regioni.

Per quanto concerne il secondo emendamento, non vi sarebbe stata nessuna difficoltà ad inserirlo nel sistema della legge. Credo però che non valga la pena, dato il così scarso rilievo della norma, modificare la legge, tanto più che nulla vieta che gli organi regionali possano rivolgersi agli organi dello Stato per averne pareri. Giustamente poi diceva il senatore De Pietro che, se noi mettessimo nello statuto questa norma, statuiremmo che dovrebbe essere in ogni caso il Consiglio a chiedere pareri, mentre ciò potrebbe fare e più utilmente anche la Giunta, e sembrerebbe eccessivo scomodare sempre l'intero Consiglio. Mi dichiaro perciò contrario anche a questo emendamento.

DE PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Voto contro l'emendamento Rizzo, non perchè l'emendamento non preveda una prassi che potrebbe anche essere utile, ma perchè la ritengo contraria al sistema dell'articolo 22. Potrebbe, quindi, recare più danni che vantaggi nell'applicazione dell'articolo medesimo, che stabilisce quel che la Regione deve fare. È chiaro, dunque, che in quest'articolo sono indicati tutti i compiti del consiglio regionale. Inserire anche la richiesta ad organi dello Stato di pareri e di schemi di norme, significherebbe o aggiungere un altro obbligo tra quelli che spettano al consiglio regionale, o conferire niente altro che una facoltà, di cui esso può servirsi o meno a seconda della sua discrezione. In tal caso, è chiaro che non occorre inserirlo nella legge, perchè se il consiglio regionale riterrà di rivolgersi agli organi centrali per averne i lumi, lo potrà fare indipendentemente dall'articolo 22. Inserire una tale norma significherebbe, invece, fare obbligo al consiglio regionale di chiedere pareri o schemi di norme, il che, a mio avviso, svisa non poco lo spirito dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, insiste nei suoi emendamenti?

RIZZO GIAMBATTISTA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente ad aggiungere nel secondo comma, numero due, alle parole: « all'altro » le parole: « e da un articolo all'altro di uno stesso capitolo ». Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente ad ag-

giungere al secondo comma il seguente numero:

« 7-*bis* la richiesta ad organi dello Stato di pareri e di schemi di norme ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

CAPO II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 23.

(*Elezione del Presidente della Giunta*).

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Assegno del Presidente della Giunta regionale*).

Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Attribuzioni del Presidente*).

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

(*È approvato*).

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 26.

(*Composizione della Giunta regionale*).

La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei Assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Elezioni della Giunta regionale*).

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Incompatibilità dei membri della Giunta regionale*).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Assegni degli assessori regionali*).

Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Adunanze della Giunta regionale*).

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Attribuzioni della Giunta regionale*).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo statuto regionale:

1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;

3° contratti della Regione;

4° liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 25, rinunzie e transazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il numero 1 del quinto comma di questo articolo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirare questo emendamento, perchè esso è precluso dalle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 31 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 32.

(*Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale*).

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto regionale, può, in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Rendiconto*).

La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Revoca del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale o di Assessori*).

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di Assessori*).

Il Presidente del Consiglio regionale, il presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

(*È approvato*).

CAPO IV.

ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCIO E CONTI

Art. 36.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Bilancio preventivo*).

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.

L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Conto consuntivo*).

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

(*È approvato*).

TITOLO IV

RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI

Art. 39.

(*Delega delle funzioni amministrative*).

La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « La Giunta regionale » le altre: « Il Consiglio regionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, questo articolo è fondamentale nel sistema della legge e dovrebbe essere considerato con particolare simpatia da coloro che amano, come io amo, le autonomie comunali e provinciali. In relazione con una norma della Costituzione, che è fra le più felici perchè tende ad evitare un pericolo reale della vita della Regione, cioè l'accentramento regionale, esso dispone che la delega della funzione amministrativa agli enti locali — la delega che comunemente è stata chiamata delega maggiore — sia fatta e revocata con legge della Regione. Indubbiamente, attraverso l'intervento del potere legislativo regionale, si vuole realizzare una particolare garanzia di quel decentramento nell'interno della Regione che si tende ad attuare.

Senonchè, in contrasto con questo presupposto di garanzia del decentramento nell'interno della Regione, nel secondo comma dello stesso articolo 39 è disposto che la Giunta regionale possa impartire ulteriori direttive a cui gli Enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. Cioè, attraverso il secondo comma dell'articolo 39, viene ad essere eliminato il presupposto stesso da cui parte la legge, cioè quello di garantire che la delega sia fatta con particolari e rigorose forme atte a garantire che il potere delegato agli Enti subregionali, cioè Comune e Provincia, sia svolto senza eccessivo intralcio da parte del'ente delegante. Perchè, se la Giunta regionale, cioè l'organo esecutivo della Regione, può, ad ogni momento, impartire ulteriori istruzioni agli Enti minori, cioè al Comune e alla Provincia, cui vengono delegate le funzioni, quel potere di autodeterminazione nel campo delegato che, pur nell'ambito della legge, viene riservato a questi enti minori, viene a scomparire.

È per questo che, ponendomi da un punto di vista della salvaguardia dell'attività degli Enti subregionali, Comuni e Province, ho proposto che quelle ulteriori direttive, comunque, siano date attraverso l'intervento diretto del Consiglio regionale, cioè con un'ulteriore legge regionale. Come la delega originariamente viene fatta con legge regionale, con ulteriore legge regionale siano eventualmente impartite, per le funzioni delegate, le ulteriori direttive alle Province e ai Comuni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

FANTONI, *relatore*. La Commissione pensa, come del resto qualunque cittadino che abbia fatto parte delle amministrazioni territoriali locali, che convenga molto meglio agli organi esecutivi di tali Enti l'esercizio di certe facoltà anzichè al Consiglio, il quale ha sempre il diritto di controllo che assicura da qualsiasi sorpresa e da qualsiasi sfasatura che potesse essere commessa dalla Giunta regionale.

La Commissione è quindi contraria all'accettazione dell'emendamento Rizzo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno a dare l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, insiste nel suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente a sostituire nel secondo comma alle parole: « La Giunta regionale » le altre: « Il Consiglio regionale ». Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO V

COMMISSARIO DEL GOVERNO E CONTROLLI

CAPO I.

COMMISSARIO DEL GOVERNO

Art. 40.

(*Nomina del Commissario del Governo*).

Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV.

Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sopprimere, nel primo comma, le parole: « di concerto con il Ministro per l'interno ».

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi sembra strano che un organo collegiale di cui fa parte lo stesso Ministro dell'interno, e cioè il Consiglio dei Ministri, debba concertarsi col Ministro dell'interno per quanto riguarda la nomina dei commissari del Governo. Sarebbe stato più conveniente stabilire che la nomina avvenga su proposta del Ministro dell'interno e con deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento in esame.

FANTONI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'emendamento debba essere respinto. Il Commissario rappresenta il Governo, ma più direttamente il Ministro dell'interno. Quindi la Commissione ritiene che il Ministro dell'interno debba essere sentito sulla nomina.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'interno a dare l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, insiste nel suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 40 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

CAPO II.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 41.

(*Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale*).

È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto col Ministro dell'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

a) del commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(*È approvato*).

Art. 42.

(*Posizione dei funzionari membri della Commissione*).

I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Segretario della Commissione*).

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Spesa per il funzionamento della Commissione*).

La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo è a carico dello Stato.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

(*È approvato*).

Art. 45.

(*Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito*).

Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento, motivato in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

(*È approvato*).

Art. 46.

(*Deliberazioni soggette al controllo di merito*).

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;

6° l'assunzione di pubblici servizi;

7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Rizzo Giambattista, un emendamento tendente ad aggiungere, nel n. 1°, alle parole: « da un capitolo all'altro » le altre: « e da un articolo all'altro di uno stesso capitolo ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirare l'emendamento e ciò in relazione col rigetto di altri emendamenti che si riferivano a questo argomento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 46 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 47.

(*Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dello articolo 45 nel termine ivi indicato o se nei termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto, la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, nè motivi per chiedere il riesame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 45.

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizî di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Deliberazioni di urgenza*).

Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall'articolo 46, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne ren-

dano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 45.

(*È approvato*).

Art. 50.

(*Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale*).

Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Su richiesta del commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

(*È approvato*).

Art. 51.

(*Scioglimento del Consiglio regionale*).

Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

Art. 52.

(*Commissione parlamentare per le questioni regionali*).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

(*È approvato*).

Art. 53.

(*Amministrazione straordinaria della Regione*).

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.

A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'articolo 29.

(*È approvato*).

Art. 54.

(*Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali*).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Essi sono comunicati alla Camera del deputati e al Senato della Repubblica.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Sugli articoli 55 e 56 il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del testo di ambedue gli articoli. Si dia lettura degli articoli 55 e 56.

BISORI, *Segretario*:

CAPO III.

CONTROLLI SULLE PROVINCE, SUI COMUNI e SU ALTRI ENTI LOCALI

Art. 55.

(*Controllo sugli atti delle Province*).

È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle provincie. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal commissario del Governo;

c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera *a*).

Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta regionale.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 56.

(*Controllo sugli atti dei Comuni*).

Lo statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal commissario del Governo;

c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.

Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.

La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *a*).

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.

Lo statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

BISORI, *Segretario*:

(*Controllo sugli atti dei Comuni e delle Province*).

È istituito nel capoluogo di ogni Provincia un Comitato per il controllo sugli atti della Provincia e dei Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

c) di un membro nominato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro membro suppnlete nominato dal presidente del Tribunale amministrativo regionale. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera *a*).

Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal Presidente della Giunta Regionale.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, nella precedente seduta ho illustrato il valore e la portata degli emendamenti proposti dal Governo e sono convinto che non c'è nessun senatore il quale non ne valuti la giustezza, la fondatezza: la stessa Commissione, almeno nella maggioranza dei suoi membri, ha ritenuto che gli emendamenti del Governo erano pienamente legittimi e giustificati, ma ha rivolto l'invito al Governo di ritirarli, lasciando al Governo la facoltà di ripresentarli sotto forma di disegno di legge, anche in considerazione del fatto che, mancando le altre leggi sull'ordinamento regionale, il Parlamento sarebbe stato in condizioni di poter approvare le modifiche all'attuale disegno di legge prima ancora che l'ordinamento regionale trovasse pratica attuazione.

Dichiarai nella precedente seduta che non trovavo esteticamente apprezzabile questo modo di procedere da parte di un'Assemblea parlamentare, la quale, ritenendo che una legge è imperfetta ed avendo la possibilità di emendarla, rinuncia a questa possibilità riservandosi di farlo con una successiva legge.

Tuttavia, poichè non desidero ritardare l'approvazione della legge, accolgo senz'altro l'invito che mi è stato rivolto da parte della Commissione e ritiro gli emendamenti, riservando al Governo la facoltà di presentarli sotto forma di disegno di legge.

La mia dichiarazione vale per tutti gli emendamenti governativi. (*Approvazioni*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro, per quanto francamente noi oggi in effetti ci rimangiamo i nostri figli, e non è una figura brillante quella che facciamo: questa è la verità.

Comunque, se quella facoltà che il Ministro si riserva divenisse impegno, cioè ci fosse non dico proprio una formale promessa, ma una assicurazione che il Governo ha intenzione di presentare una legge sotto lo stesso profilo, noi non abbiamo difficoltà a votare il disegno di legge così come è. E questo — scusatemi, egregi colleghi della sinistra se la parola è un po' dura — serva a smentire le vostre insinuazioni circa la nostra volontà di insabbiare la legge. (*Commenti*).

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. La Commissione accetta ben volentieri la dichiarazione dell'onorevole Ministro di ritirare gli emendamenti.

Ho scritto, nella relazione, ed ho chiarito nel mio intervento alla fine della discussione generale, quale è il pensiero della Commissione in ordine agli emendamenti stessi, emendamenti che si concretano e si accentrano in

quello riguardante gli articoli 55 e 56. Posso, qui, aggiungere che pare, effettivamente, discutibile il criterio che ha determinato la Camera dei deputati a stabilire il principio che l'organo di controllo sulle Provincie e sui Comuni debba risiedere nel capoluogo della Regione. Contro, invero, l'opportunità dell'unità d'indirizzo e del contatto con gli altri organi della Regione e dello Stato, sta il fatto della vastità, in taluni casi, della Regione e l'inopportunità di un soverchio accentramento.

Riesaminerà il Governo la questione e vedrà se sia il caso di insistere nell'obbligo che il Comitato debba risiedere nel capoluogo della Provincia anzichè in quello della Regione o di lasciare piuttosto allo Statuto delle singole Regioni, determinato da una maggiore e migliore conoscenza delle situazioni locali e delle relative necessità, decidere in riguardo, come propone il testo.

La Commissione — che, naturalmente, riserva ogni giudizio in merito al provvedimento legislativo che il Governo si è assunto di presentare al Parlamento — desidera, sin d'ora, però, far presente il suo pensiero che il controllo sia, possibilmente, esercitato anche in sede circondariale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 55 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 56 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 57.

(*Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo*).

Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera *b*);

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Le incompatibilità previste alle lettere *c*) e *d*) non si applicano ai membri di cui alle lettere *b*) e *c*) degli articoli 55 e 56.

(*È approvato*).

Art. 58.

(*Spesa per il funzionamento degli organi di controllo*).

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

(*È approvato*).

Art. 59.

(*Estensione dei controlli*).

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Provincie e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda

chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune.

I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Provincie, al Comitato previsto dall'articolo 55; per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'articolo 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

(*È approvato*).

Art. 60.

(*Controllo di merito*).

Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 59 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 61.

(*Controlli sui consorzi*).

Per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

Ove del consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 56 il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

(*È approvato*).

Art. 62.

(*Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate*).

Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'articolo 39, tra-

smette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

(*È approvato*).

Art. 63.

(*Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo*).

Le pronuncie degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

(*È approvato*).

Art. 64.

(*Richieste e adempimenti ai fini del'o scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci*).

Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predetti sulle deliberazioni delle Provincie e dei Comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di sopprimere l'articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mantengo l'emendamento, ma rinunzio a svolgerlo riferendomi alle considerazioni fatte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

FANTONI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'articolo 64 vada mantenuto perchè di fronte ad un provvedimento così grave e così delicato come quello dello scioglimento e della sospensione dei Consigli, della rimozione e della sospensione degli amministratori, il Ministro dell'interno abbia tutto il diritto anzi il dovere di vedere fino a che punto le accuse portate sono fondate. Ciò è nell'interesse della stessa giustizia, che esige il provvedimento. Siamo quindi contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dare il proprio avviso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 64 proposto dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 64. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli seguenti.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

(*Costituzione degli uffici regionali – Personale*).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'àmbito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.

È vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di

cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

(*È approvato*).

Art. 66.

(*Ruolo regionale – Vacanze*).

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'àmbito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.

In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

(*È approvato*).

Art. 67.

(*Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale*).

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.

(*È approvato*).

Art. 68.

(*Contributi speciali a singole Regioni*).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

(*È approvato*).

Art. 69.

(*Locali*).

Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.

(*È approvato*).

Art. 70.

(*Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni*).

Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

Art. 71.

(*Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo*).

Finchè non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'articolo 55 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Dopo le parole: " più Corti d'appello " aggiungere le altre: " o designato dal Presidente

del Tribunale sedente nel capoluogo della Regione ove nella Regione medesima non esistano Corti di appello " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, questo emendamento, che è l'ultimo, formalmente è un emendamento Rizzo, ma sostanzialmente è un emendamento Fantoni, perchè è stato da me redatto a seguito di una osservazione letta nella relazione del senatore Fantoni; e cioè che c'è in Italia una Regione in cui non esiste una Corte d'Appello e quindi non si può fare quanto è previsto dall'articolo 71. Ma poichè sono convinto che l'onorevole Fantoni non lo farà proprio, dichiaro di ritirarlo, invitando il Governo a provvedere a questa situazione con il nuovo disegno di legge che ha or ora preannunciato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 71 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 72.

Norme transitorie per i controlli sulle Provincie e sui Comuni).

Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Provincie e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

(*È approvato*).

Art. 73.

(*Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione*).

Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

(*È approvato*).

Art. 74

(*Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza*).

Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'articolo 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal commissario del Governo.

(*È approvato*).

Art. 75.

(*Termine per la deliberazione dello statuto regionale*).

Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo statuto della Regione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così esaurito.

Faccio presente che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno firmato dai senatori Bergmann e Riccio. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, udite le conclusioni della sua prima Commissione permanente per l'approvazione della legge per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali nel testo approvato dalla Camera dei deputati, invita il Governo a presentare un disegno di legge contenente le disposizioni che saranno ritenute necessarie per la migliore applicazione della legge ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su quest'ordine del giorno.

TUPINI. La Commissione è favorevole.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dichiaro di rimettermi al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Bergmann e Riccio, per

il quale il Governo si rimette al Senato e che la Commissione accetta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ordine del giorno proposto dalla prima Commissione, con il quale il senatore Fantoni ha concluso la sua relazione a stampa.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato,

visto l'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nelle sedute del 21 dicembre 1949, per la lettera *a*), ed in quella del 21 novembre 1951 per le lettere *b*) e *c*), su proposta dell'onorevole Merloni e di altri deputati, del seguente tenore:

" La Camera,

considerata la necessità che il nuovo ente Regione sia in grado di funzionare effettivamente fin dall'inizio della sua attività,

invita il Governo a presentare al Parlamento con la massima urgenza:

a) un disegno di legge, che ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, assicuri la autonomia finanziaria della Regione;

b) disegni di legge che fissino i princìpi fondamentali direttivi della legislazione regionale, nell'ipotesi che il Parlamento approvi l'articolo 9 del disegno di legge n. 211;

c) disegni di legge che, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle Regioni, stabiliscano punto per punto l'estensione della competenza delle amministrazioni regionali ",

dichiara di approvarne il contenuto e rivolge al Governo analogo invito ».

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere su di esso il proprio avviso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo compesso.

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, nei nostri interventi abbiamo annunciato il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge, e tale voto confermiamo al termine della discussione, come confermiamo le nostre riserve per quanto, nel disegno di legge, è contenuto in contrasto con la piena attuazione dell'Ente regione e coi princìpi delle autonomie locali solennemente affermate dalla Carta costituzionale. Riserve, le nostre, che sono anche di tutti coloro, a cominciare dal relatore onorevole Fantoni, che hanno a cuore la sorte delle autonomie locali e sono convinti — come lo siamo noi e, con noi tutti coloro che sono stati chiamati, dal voto popolare, a reggere le sorte dei Comuni e delle Province — che una sana e vera democrazia non può nè prosperare nè sussistere fino a quando la vita dei Comuni e delle Province non sarà liberata dalla mortificante tutela dei controlli burocratici nei quali oggi è costretta malgrado i cinque anni che sono trascorsi dall'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Ma, al disopra delle riserve, vi è la necessità che questo inizio, anche debole, della vita dei nuovi Enti, sia reso possibile: quello che conta oggi, è cominciare a realizzare questo nuovo istituto e a farlo vivere. Non dimentichiamo che senza l'Ente regione, noi non potremo nemmeno liberare i Comuni e le Province dall'attuale controllo di merito che li soffoca, perchè i controlli sui loro atti nella forma di riesame è affidata ad un organo della Regione e che perciò anche la riforma della legge comunale e provinciale, in corso di elaborazione, sarebbe destinata, almeno in relazione a questa questione, a rimanere lettera morta senza l'esistenza degli organi della Regione.

Ci auguriamo che non manchi al disegno di legge l'approvazione del Senato e che al più presto vengano presentate ed emanate le leggi ancora necessarie perchè questa legge che stiamo per approvare diventi operante, a cominciare dalla legge per l'elezione dei consigli regionali.

Onorevoli colleghi, cinque anni or sono, quando approvammo la nuova Carta costituzionale, non prevedavamo che così scarsa e faticosa ne

sarebbe stata la realizzazione. Se saremo riusciti con questo disegno di legge a far progredire la vita degli enti locali e a dare uno strumento alle masse popolari per una loro più ampia e diretta partecipazione alla vita democratica del Paese, l'opera nostra sarà stata positiva e noi siamo lieti di avervi dato tutto il nostro contributo. (*Applausi dalla sinistra*).

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. La nostra dichiarazione di voto è questa: siamo lieti di dare il nostro voto a questo disegno di legge. Abbiamo anche noi la preoccupazione di allentare il peso dei controlli sugli Enti locali. Sento di dover parlare qui non solo come presidente del gruppo cui ho l'onore di appartenere, ma anche come modesto ma schietto consigliere comunale di un grande comune italiano quale è Roma. Riteniamo che con questa legge si potrà veramente arrivare all'aumento delle responsabilità locali così da rendere il nostro Paese consapevolmente democratico, proteso verso la partecipazione più completa del popolo alla sua vita. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,20 è ripresa alle ore 18,55*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180).

LEPORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE, *relatore*. Si dovrebbe ora discutere il disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana », ma debbo dichiarare che sono arrivati alcuni emendamenti nuovi che noi vogliamo esaminare, per cui sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge a domani mattina e noi ci impegniamo di portarla senz'altro a termine avendo già preso tutti gli accordi del caso, mentre a quest'ora tarda anche il riallacciarsi alla discussione precedente è cosa un po' anormale.

Pertanto ora si potrebbe affrontare la discussione sul disegno di legge relativo alla modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. È una proposta formale che io faccio in questo senso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Lepore.

TUPINI. La Commissione è d'accordo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo accetta la proposta del senatore Lepore.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » è rinviato alla seduta di domani.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti » (1819).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io potrei rimettermi senz'altro alla relazione scritta che mi pare sufficientemente illustrativa del disegno di legge che ci proviene per iniziativa della Presidenza del Consiglio e che è stato rielaborato in sede di Commissione secondo il testo che è sottoposto al vostro esame.

In sostanza il disegno di legge si propone di potenziare gli organici della Magistratura della Corte dei conti per adeguarli alle esigenze che indubbiamente sono enormemente cresciute in questi ultimi anni, tenendo altresì e soprattutto

in conto quelli che saranno gli imminenti, futuri compiti della stessa Magistratura.

C'è, attualmente, per la legge del 1939, una certa funzione di controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato; tale controllo, come sapete, è esercitato però in maniera assai limitata. La disposizione della nostra Carta costituzionale all'articolo 100, impone invece l'approfondimento di questo controllo nei confronti di tutti gli enti che comunque risultino sovvenzionati dallo Stato. Prima o poi questo controllo dovrà essere organizzato in maniera efficiente e il Senato sà che il Governo, per opera del Ministro La Malfa, coltiva un suo programma legislativo che dovrà sfociare, piuttosto rapidamente, nell'attuazione concreta dell'ordinamento previsto all'articolo 100 della Costituzione.

Il disegno di legge propone in concreto di potenziare la Corte dei conti di sole nove unità con l'impegno, almeno morale, di non modificare più oltre, per nessu'altra ragione, l'organico della stessa Corte.

In sede di esame del disegno di legge davanti alla Commissione si è presentata l'opportunità di rivedere anche la procedura di controllo degli atti amministrativi. In realtà questo controllo, alla stregua del testo unico vigente, risulta discretamente complicato, per non dire addirittura farraginoso. Si è proposto, e la Commissione ha aderito a questa proposta, di ritornare in gran parte al sistema previsto dalla legge istitutiva della Corte dei conti. Nella discussione degli articoli, il Senato si renderà conto delle modificazioni di carattere tecnico che verrebbero apportate al sistema precedurale attuale.

Anche in sede di Commissione, allargando quella che era la proposta originaria, e con riferimento alla sistemazione della magistratura ordinaria, che con l'ultima legge si è qualificata, come il Senato conosce, in ragione delle funzioni, rinunciandosi alla distinzione per gradi, si è ritenuto di sistemare analogamente anche la Magistratura della Corte dei conti, in relazione alla sua qualificazione ed alle sue funzioni rinunciando anche per essa alla vecchia sistemazione per gradi.

Da questo è derivata, nella proposta che la Commissione sottopone all'esame del Senato, la soppressione di alcuni gradi attualmente esistenti e precisamente di quello di primo referendario e della ripartizione delle classi dei vice-referendari che il disegno di legge propone di raggruppare in un unica classe. Queste sono le innovazioni fondamentali che si intenderebbe apportare a questo importante organo giurisdizionale e di controllo amministrativo.

Man mano che esamineremo gli articoli, il Senato potrà rendersi conto di come andranno a giocare le modificazioni proposte e della opportunità sostanziale che esse siano accolte.

La relazione della Commissione, unanime nei punti essenziali, propone agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge secondo il testo rielaborato. È probabile che nel corso dell'esame degli articoli, il testo medesimo possa essere perfezionato, attraverso alcuni emendamenti di origine governativa o parlamentare, che, in una seduta supplementare, esaurita stamattina, la Commissione ha trovato opportuni e per i quali fin da adesso si può preannunziare l'accettazione da parte della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la relazione del senatore Domenico Rizzo ha messo opportunamente in luce tutti quelli che sono gli aspetti più rilevanti delle innovazioni che questo disegno di legge reca nell'attuale disciplina della materia relativa all'ordinamento della Corte dei conti. A me, parlando qui a nome del Governo, preme sottolineare due aspetti di questo disegno di legge.

Il primo è questo, che il disegno non può logicamente non rientrare nel quadro dei provvedimenti che tendono alla riforma della Pubblica amministrazione. È stato fatto presente dalla Commisisone di giustizia, quando diede il parere su questo disegno di legge, che per un riordinamento in sede di riforma dell'istituto della Corte dei conti ben altro era necessario. D'accordo. Questo non è che un provvedimento parziale, che risale ancora al tempo in cui della riforma dell'amministrazione in seno al Governo era incaricato il Ministro Petrilli. Infatti, sebbene soltanto oggi venga all'esame del Senato, in realtà esso era stato presentato al Senato fin dall'8 agosto 1951.

Perchè non si riforma più ampiamente nella sua struttura, nel suo funzionamento, la Corte dei conti? Perchè si ritengono che quelle proposte siano le modifiche più necessarie ed urgenti? Altre se ne dovranno sicuramente fare, ma sono in connessione da un lato con la riforma generale della giustizia amministrativa, che non è ancora matura, per tutta una serie di ragioni, fra le quali anche quella che la riforma completa della giustizia amministrativa postula la costituzione dei tribunali amministrativi regionali, in un certo senso collegati con l'istituzione dell'Ente regione, dall'altro colla revisione di tutta la meteria della contabilità generale dello Stato, per la quale sono largamente avviati, ma non conclusi, gli studi intrapresi sia dal Ministero del tesoro, sia dall'Ufficio della riforma, che ho l'onore di presiedere.

Ed allora sarebbe stato un errore, a mio giudizio, ritardare quelle modifiche che già oggi si presentavano più urgenti e realizzabili, per attendere una riforma più ampia, che, peraltro, è da auspicare possa susseguire quanto più sollecitamente è possibile.

Il secondo punto che mi preme di sottolineare è già stato messo in evidenza molto opportunamente dall'onorevole relatore. C'è qui un sia pur modesto aumento dell'organico della Corte dei conti. Questo aumento è determinato essenzialmente dal carico di lavoro che grava sulla Corte dei conti anche in relazione al nuovo compito attribuitole dalla legge del 1939, e, più ancora, dalla Costituzione (articolo 100), di effettuare il controllo sugli Enti pubblici sovvenzionati dallo Stato.

A questo riguardo mi è gradito di informare gli onorevoli senatori che quel progetto di cui faceva cenno poco fa l'onorevole relatore, come volto ad attuare nel nostro ordinamento vigente il precetto costituzionale dell'articolo 100, non è più nella fase della semplice elaborazione, ma è già stato deliberato dal Consiglio dei Ministro in un delle sue ultime sedute, sicchè tra pochi giorni sarà presentato o all'uno o all'altro ramo del Parlamento, dandosi così attuazione, in un delicatissimo settore, ad uno dei più notevoli disposti della Carta costituzionale in materia di controlli.

Mi preme rimarcare a questo riguardo che l'aumento degli organici che oggi si dispone deve essere ritenuto sufficiente anche per adempiere alle funzioni che il disegno di legge in corso di approvazione attribuirà in modo più definito e preciso alla Corte dei conti, sicchè l'attuazione della norma che darà applicazione all'articolo 100 non dovrà a nessun titolo implicare un nuovo aumento dei ruoli.

Ritengo che in questa esposizione di carattere generale non ci sia altro da aggiungere da parte del rappresentante del Governo. Manifesto soltanto la convinzione che le norme proposte siano le più idonee, al momento attuale, a realizzare un buon funzionamento della Corte dei conti nell'esercizio dei delicatissimi compiti che la Carta Costituzionale e le leggi dello Stato attribuiscono a questo glorioso istituto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente: « Qualora il Consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente Presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il Consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 22.

« Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del Consigliere delegato al controllo o del Presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda

necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

« Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta all'amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

« Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli Uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

« Per gli atti o decreti di competenza della sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo articolo 4 con un numero invariabile di 11 votanti.

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Per i giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra si applicano le norme attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha proposto di sostituire la dizione del terzo comma di questo articolo con la seguente:

« Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore. Qualora il ricorrente si faccia rappresentare o assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo, però pregherebbe il rappresentante del Governo di sopprimere l'espressione: « rappresentare », limitando l'ipotesi all'assistenza dell'avvocato.

Come è stato precisato stamane in sede di Commissione, non pare possa ipotizzarsi una funzione procuratoria davanti alle magistrature superiori. D'altra parte la Commissione intende che un onorario sia dovuto per l'opera defensionale, quindi per l'opera dell'avvocato; non intende riconoscere diritti a rappresentanti che possono essere anche mandatari non tecnici, i quali possono, in sostituzione delle parti, comparire davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

In conclusione, la Commissione accetta l'emendamento del Governo nei termini redatti, salva la soppressione delle parole: « rappresentare ».

Inoltre la Commissione, ad evitare le possibilità di dubbiezze segnalate dall'onorevole Bisori, ed intendendo riferire la disposizione aggiuntiva del Governo soltanto ai ricorsi che trattano di pensioni di guerra, suggerirebbe di non dividere in due periodi il concetto, ma di collegarlo o con la congiunzione « e » o, ancora meglio, sostituendo al punto del primo periodo, un punto e virgola. In sostanza si avrebbe:

« nei giudizi ecc. restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere dall'avvocato, gli onorari di questo sono ridotti ad un quarto ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo con la formula proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo e modificato dalla Commissione, che rileggo:

« Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 2.000, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del Registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del Procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di Consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;

2° di un referendario della Corte;

3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

(*È approvato*).

Art. 9.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di Presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

(*È approvato*).

Art. 10.

I Magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

Vice referendari;

Referendari e sostituti procuratori generali;

Consiglieri e vice procuratori generali;

Presidenti di Sezione e Procuratore generale;

Presidente.

I gradi di Aiuto referendario e di Primo referendario sono soppressi. Gli attuali Primi referendari conservano il titolo *ad personam*.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Bisori. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma: " Ai referendari e sostituti procuratori generali è attribuito, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice referendari, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico previsto per i vice referendari di 1ª classe " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere su di esso il suo avviso.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Io vorrei pregare il senatore Bisori di rimandare la trattazione dell'emendamento posteriormente all'esame dell'articolo 12.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Concordo con la proposta dell'onorevole relatore e trasformo il mio emendamento in proposta di un nuovo articolo 12-*bis*.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 10 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

Le nomine a Vice referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra coloro che abbiano i titoli richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Le promozioni da Vice referendario a referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta ,e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai Vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali Vice referendari e Aiuto referendari.

Le promozioni da referendario a consigliere o a Vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai Referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali Referendari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" Le nomine a Vice referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio di gruppo *A* qualificato " ottimo " nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo Albo professionale;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato " ottimo " ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali " ».

PRESIDENTE. Dal Governo è stato altresì proposto di stralciare il secondo ed il terzo comma e di farne un nuovo articolo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. La Commissione aderisce all'emendamento proposto dal Governo. In realtà, a differenza del testo originario del disegno di legge e del testo della Commissione, l'emendamento vale a perequare la situazione dei magistrati della Corte dei conti con quella della Magistratura ordinaria. Poichè, se viceversa si facesse un puro e semplice richiamo al regolamento che riflette la Magistratura della Corte dei conti, si verificherebbe un acceleramento di carriera a vantaggio di questi magistrati. La Commissione ritiene quindi che debba accettarsi l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta anche che il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 siano stralciati e formino un articolo a se stante?

RIZZO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo anche su questa sistemazione dell'intero articolo 11, nel senso cioè di farne due articoli distinti.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 11 nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

Le nomine a Vice Referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio di gruppo A qualificato " ottimo " nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo Albo professionale;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato " ottimo ", ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11-*bis*, risultante dallo stralcio del secondo e del terzo comma del testo dell'articolo 11 già presentato dalla Commissione, giusta la proposta formulata dal Governo e accettata dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11-*bis*.

Le promozioni da Vice referendario a Referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai Vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali Vice referendari e Aiuto referendari.

Le promozioni da Referendario a Consigliere o a Vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai Referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali Referendari.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

I ruoli organici dei Magistrati sono stabiliti con le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 12-*bis* proposto dal senatore Bisori e accettato dalla Commissione e dal Governo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12-*bis*.

Ai referendari e sostituti procuratori generali è attribuito, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice-referendari, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico previsto pei vice-referendari di prima classe.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

(*È approvato*).

Art. 14.

I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.

(*È approvato*).

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per

la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 17.

Salvo quanto disposto nell'articolo 5, la presente legge entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle due tabelle allegate.

Faccio presente che in ambedue le tabelle proposte dalla Commissione non si fa alcun riferimento ai sostituti procuratori generali, contrariamente a quanto è stabilito nell'articolo 10.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Si tratta di un errore: tanto nella tabella *A*, quanto nella tabella *B*, dove è detto: « Referendari », bisogna leggere: « Referendari e sostituti procuratori generali ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura delle tabelle con le correzioni indicate dal relatore.

CERMENATI, *Segretario*:

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	6
Procuratore generale	1
Consiglieri	38
Vice Procuratori generali	2
Referendari e sostituti procuratori generali	114
Vice referendari	262
Totale	424

(*È approvata*)

TABELLA *B*.

PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO E PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	8
Consiglieri	28
Referendari e sostituti procuratori generali	57
Totale	93

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che gli articoli assumeranno la numerazione progressiva risultante dall'inserimento dei due articoli aggiuntivi che sono stati approvati.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere se non ritengano possibile proseguire nel sistema di accertamento dei valori medi dei generi e delle merci, assoggettati all'imposta di consumo, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703, o se non credano di dover intervenire urgentemente, anche presentando apposito disegno di legge, per disciplinare la fissazione dei valori medi nazionali — sia pure differenziandone l'ammontare per gruppi di regioni ad economia similare e per categorie di centri abitati, in ragione della popolazione — quanto meno, per i generi e le merci di più largo consumo.

Ciò perchè le Commissioni provinciali, spesso determinate, per il modo come vengono nominate, da ragioni particolari, accertano valori diversissimi per le stesse voci, con evidente offesa della giustizia e del buon senso.

Valga qualche esempio:

per i mobili fini e di lusso:

Viterbo accerta	L.	150.000	il quintale
Reggio Emilia	»	80.000	»
Venezia	»	90.000	»
L'Aquila	»	45.000	»
Livorno	»	100.000	»
Pistoia	»	50.000	»
Roma	»	80.000	»

per la carne di suino:

Viterbo	L.	60.000	il quintale
Ancona	»	34.000	»
Varese	»	53.000	»
Macerata	»	30.000	»
Roma	»	50.000	»

per le pelletterie fini:

L'Aquila	L.	400.000	il quintale
Taranto	»	800.000	»
Roma	»	500.000	»
Viterbo	»	1.500.000	»

per le costruzioni di tipo medio e popolare, rispettivamente (per metro cubo):

Viterbo L. 4.500-3.000; Venezia L. 4.000-3.500; Macerata L. 600-500; Roma L. 2.100-1.300 (2238-*Urgenza*).

DE LUCA.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere quali passi intendono promuovere e quali provvedimenti prendere nei confronti dei proprietari delle aziende agricole della provincia di Firenze i quali si sono sistematicamente rifiutati di applicare la legge n. 1094 del 4 agosto 1948 (tregua mezzadrile) nella sua norma che prevede il reinvestimento obbligatorio del valore del quattro per cento sul prodotto lordo vendibile aziendale in lavori di miglioramento fondiario. Se sono a conoscenza della situazione creatasi nella provincia di Firenze in seguito al licenziamento di circa 600 braccianti fissi, quasi tutti capi di famiglia, i quali dovrebbero abbandonare la loro abituale occupazione nelle aziende agricole col 1° febbraio 1953.

Se risulta che la diminuzione del numero degli operai, braccianti fissi ed avventizi, da 14.918 nel 1941 a 6.069 secondo i dati dell'Ufficio provinciale contributi unificati non sia il risultato anche del mancato reinvestimento in lavori di miglioramento fondiario nel suddetto 4 per cento del prodotto loro vendibile, previsto dalla legge (2239).

RISTORI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali non ha adottato alcun provvedimento sulla domanda di concessione di esercizio dell'autolinea Ancona-Osimo-Castelfidardo-Loreto, presentata su formale deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Ancona la quale, unitamente alle Amministrazioni comunali di Osimo, di Castelfidardo e di Loreto, sussidiano la linea stessa ritenuta da tutti i Collegi amministrativi interessati con formali delibere di urgente ed indifferibile necessità pubblica fin dal 4 settembre 1950 e nonostante che la Provincia ed i Comuni abbiano sollecitato infinite volte una favorevole soluzione e benchè ad analoga interrogazione presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Umberto Delle Fave, il Ministro stesso abbia assicurato ben dieci mesi fa (e cioè 10 marzo 1952, v. 18-703) che: « Questo Ministero pertanto, avendo ora acquisito i necessari elementi di giudizio, procederà ad un attento esame della questione che, data la situazione dei trasporti della zona, si presenta alquanto complessa e delicata ed a sottoporla con ogni urgenza al Comitato degli autoservizi di linea, istituito appunto allo scopo di esaminare le questioni controverse. Dopo che detto Consesso avrà espresso il suo parere, adotteranno, con ogni sollecitudine, le determinazioni del caso » (2615).

RANALDI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a stornare i fondi stanziati fin dal 1948 per lo incanalamento del torrente Mavigliano in agro di Montalto Uffugo e Rose (Cosenza) mentre i lavori erano già iniziati ed a buon punto.

È urgente il pronto intervento del Governo perchè tale opera sia sollecitamente ripresa e completata, in quanto proprio a causa dei lavori sospesi è aumentata la furia devastatrice del torrente quando è in piena, perchè — come è ovvio — l'acqua, quando arriva nel tratto non ancora arginato, vi si espande con maggiore violenza di prima, travolgendo tutto ed allagando vastissime zone.

Il danno di quelle laboriose popolazioni agricole, che sono per la maggior parte piccoli proprietari coltivatori diretti, è notevole.

Essi non vivono più tranquilli specialmente dopo l'ultima alluvione che ha fatto anche vittime, gettando nel lutto tante sventurate famiglie che sono costrette a vivere in quelle contrade.

L'interrogante è fiducioso nel pronto intervento del Ministro dei lavori pubblici, sempre vigile e pronto ad intervenire quando la necessità lo richieda, che così ridarà a quelle po-

polazioni la tranquillità e la serena pace nel duro lavoro che compiono su quelle terre (2616).

VACCARO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non creda sia il caso di venire incontro alle legittime proteste delle Camere di commercio siciliane — interpreti delle doglianze delle popolazioni interessate — proponendo l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, il quale sottopone ad un diritto di monopolio tutti i prodotti salati commestibili introdotti nel territorio nazionale soggetto a monopolio.

Tale imposizione colpisce a morte tutte le industrie conserviere della Sicilia — che costituiscono il più notevole tra i pochi cespiti di esportazione dell'Isola — sia per il grave danno che arreca a tali industrie, il cui incremento è in gran parte dovuto al secolare privilegio della non applicazione del monopolio sul sale, sia per gli intralci soffocanti che derivano dai controlli e dalle analisi intesi a determinare la percentuale di sale contenuta nei prodotti conservati.

L'articolo 14 della legge già indicata è pertanto una minaccia assai grave per la Sicilia perchè, mentre contrasta con i provvedimenti in favore del Mezzogiorno, condurrebbe alla chiusura delle industrie conserviere, principalmente ittiche, ed alla paralisi delle attività sussidiarie dell'Isola (2617).

ARMATO.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali siano le ragioni che ritardano lo scioglimento della G.R.A. (Gestione raggruppamenti automezzi), il cui enorme passivo aumenta giornalmente ai danni delle casse dello Stato e dei privati cittadini (2618).

SANTONASTASO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga assolutamente necessario ed urgente dare attuazione ai provvedimenti previsti nella circolare a stampa 31 gennaio 1951, n. 3152, inviata ai Provveditori agli studi dalla Direzione generale istruzione tecnica — Divisione V (affari amministrativi), circolare che prevedeva un miglioramento del trattamento di riposo al personale subalterno, degli istituti e scuole aventi autonomia amministrativa, assunto anteriormente al 1° ottobre 1933, personale che, a causa del deprezzamento della moneta, percepisce attualmente un trattamento di quiescenza che lo costringe, per la sua assoluta insufficienza, ad una avvilente indigenza (2619).

TISSI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per una revisione delle attuali tariffe di nolo, imbarco e sbarco, delle autovetture nel servizio marittimo fra la Sardegna e il continente, dato che le nuove motonavi consentono che l'imbarco e lo sbarco dei veicoli siano effettuati in massima parte dallo stesso automobilista (2620).

LAMBERTI, CARBONI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

3. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, ap-

provato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

8. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

10. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti